



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 639 DEL 22/08/2014

DIPENDENTE DI RUOLO COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO: ART. 12 CCNL 9 MAGGIO 2006: DETERMINAZIONE E PAGAMENTO VALORE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO STIPENDI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n. 598 del 6 agosto 2013 ad oggetto: " Collocamento a riposo, per inabilità a proficuo lavoro, del dipendente di ruolo matricola 1172 ", con la quale in considerazione dell'esito dell'accertamento medico legale del 19 novembre 2013 pervenuto a questa Amministrazione in data 20 dicembre 2013 – Prot. 40791, si colloca a riposo, a far data dall'8 agosto 2014, il dipendente di ruolo F.S.;

RILEVATO che dal 14 maggio 2014 il dipendente F.S. risultava assente per malattia non consentendo allo stesso la possibilità di usufruire interamente delle ferie residue, precedentemente programmate;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Rilevazione Presenze prot. n. 25882 del 6 agosto 2014, depositata agli atti della presente determinazione, dalla quale si evince che il suddetto dipendente, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, doveva usufruire di 17 giorni di ferie di cui 2 dell'esercizio 2013;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie non godute occorre rifarsi alla disciplina dell'art. 10 del CCNL EE.LL. del 5 ottobre 2001, secondo la quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett.c) del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000;

RICHIAMATO altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 sempre in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

PRESO ATTO che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di lavoro con l'ex dipendente F.S. riguarda situazioni in cui il rapporto si conclude in modo “anomalo” (inabilità alle mansioni per malattia) e che pertanto non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente per malattia;

CONSIDERANDO pertanto in base al descritto parere che non sembra rispondere

alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 il caso sopra citato che diversamente opinabile, comporterebbe alla preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore di fruire delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

RITENUTO, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 7 agosto 2014 e non godute dalla dipendente per motivi di salute (17 giorni di ferie residue);

TENUTO conto che la dipendente di che trattasi era inquadrata nella categoria B, posizione economica B2, e che la quantificazione del compenso dovuto è quella riportata nella tabella depositata agli della presente determinazione;

PRESO ATTO CHE:

- al lavoratore deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria assenza dal lavoro;

- il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 prendendo a base di calcolo la nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del CCNL 9 maggio 2006: Retribuzione individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione D3, indennità di comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

- la retribuzione giornaliera per la determinazione del pagamento dei giorni di ferie non usufruite, si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26 giorni convenzionali;

RITENUTO di dover liquidare al Signor F.S. Solamente i residui giorni di ferie relativi all'esercizio 2014 pari a 15 giorni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, per il dipendente F.S. assunto dal 27 dicembre 1991, avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, il termine di preavviso previsto è di mesi quattro;

CONSIDERATO, che la comunicazione della Commissione Medica dell'AUSL di Rimini è pervenuta oltre il termine stabilito per poter osservare i predetti termini, determinando conseguentemente, l'obbligo della corresponsione della cosiddetta "Indennità sostitutiva di preavviso";

VISTI i conteggi predisposti e depositati agli atti della presente determinazione dai quali risulta che l'importo dovuto al Sig. F.S. a compensazione dei 15 giorni di ferie maturati e non goduti nell'esercizio 2014, è di Euro 945,74 oltre ad oneri a carico Ente per Euro 252,32;

VISTI altresì i conteggi relativi all'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente al dipendente secondo quanto disposto dai commi 4 e 9 del già citato art. 12 del CCNL 9/5/2006 predisposti dal competente Ufficio Stipendi (come da tabella allegata quale parte integrante e sostanziale);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che con atto dirigenziale n. 598 del 6 agosto 2013 è stato collocato a riposo per inabilità a proficuo lavoro, il dipendente di ruolo F.S. a far data dall'8 agosto 2014;
 - 2) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - 3) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione della somma di Euro 945,74 al Sig. F.S., già dipendente di ruolo del Comune di Cattolica collocato a riposo con decorrenza dall'8 agosto 2014 (ultimo giorno di servizio 7 agosto 2014), a titolo di pagamento delle ferie non godute (15 giorni) oltre ad € 252,32 per oneri a carico Ente;
 - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9/5/2006, spetta al dipendente F.S. assunto in ruolo il 27 dicembre 1991, l'indennità sostitutiva di preavviso, il quale avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, il termine di preavviso previsto è di mesi quattro;
 - 5) di dare atto che in ottemperanza dei commi. 4 e 9 del suddetto articolo, la stessa è stata calcolata come da tabella elaborata dall'Ufficio stipendi e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - 6) di liquidare all'ex dipendente F.S. l'indennità sostitutiva di preavviso, ammontante ad Euro 5.480,27
1. di dare atto che la spesa di Euro 6.678,33 farà carico come segue:
- quanto ad Euro 6.426,01 al Cap. 1200.001 "Retribuzioni al personale di ruolo servizi demografici." del bilancio di previsione 2014 - Imp. 1213 – Cod. SIOPE 1101;

- quanto ad Euro 252,32 al Cap. 1200.002 “Contributi a carico dell'ente su retribuzioni al personale di ruolo servizi di demografici” del bilancio di previsione 2014 - Imp. 278 – 325 - Cod. SIOPE 1111;
- 2. di individuare nel funzionario Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 3. Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI
UFFICIO PRESENZE

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 22/08/2014

Firmato
Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)